Il ricorso va, pertanto, rigettato.

三年の後の日本のでは、大学をないるいとないのでは、日本のでは、 できてい

Sulle spese di questa fase non v'è luogo provvedere, attesa la qualità del ricorrente.

P.Q.M., la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

DEX!

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 13 luglio 1988 n. 4592

Presidente, Vela - Consigliere Rel., Corda - P. M., Caristo (concl. conf.)

Italo Menghetti (avv. Fedeli) contro August Töpfer & Co. GmbH (avv. Buglielli, Pazzi).

In sede di delibazione di una sentenza arbitrale straniera, ai sensi della convenzione di New York del 10 giugno 1958, non è possibile il controllo sulla validità formale della clausola compromissoria, in particolare con riguardo alla regolarità delle sottoscrizioni, qualora si siano già pronunciati in proposito in senso affermativo sia gli arbitri, sia il giudice italiano che, in precedenza, abbia dichiarato la propria carenza di giurisdizione in base alla validità della clausola compromissoria stessa.

RITENUTO IN FATTO. I. Con citazione del 26 novembre 1976 la ditta August Töpfer & Co. di Amburgo (società in accomandita semplice) convenne davanti al Tribunale di Pisa Italo Menghetti, in proprio e quale titolare della Riseria Toscana di Migliarino Pisano, e – dopo avere premesso che aveva stipulato col convenuto un contratto di vendita di 2000 tonnellate di zucchero raffinato, nell'assunto che lo stesso convenuto avesse « unilateralmente disdetto e quindi risolto il contratto » – chiese che la risoluzione fosse pronunciata per fatto e colpa del Menghetti, con la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto eccepí l'incompetenza giurisdizionale del giudice ordinario italiano, poiché il contratto conteneva una clausola compromissoria, in forza della quale la controversia doveva essere devoluta « all'Associazione dello Zucchero Raffinato, in Londra, per la decisione in esecuzione delle regole di arbitrato ».

Con sentenza del 9 febbraio 1979, l'adito Tribunale dichiarò « la incompetenza giurisdizionale internazionale del giudice adito ».

2. La ditta attrice, quindi, promosse il giudizio davanti agli arbitri, dopo averne informato il convenuto.

Nella contumacia di quest'ultimo, il Collegio arbitrale (The Refined

Sugar Association, di Londra) condannò il convenuto stesso a pagare all'attore le somme che quest'ultimo aveva richiesto.

3. Con citazione del 25 novembre 1980, la ditta August Töpfer & Co. GmbH (società a responsabilità limitata) – dopo avere dichiarato ch'essa « derivava », per trasformazione, dalla August Töpfer & Co. (società in accomandita semplice) – conveniva Italo Menghetti (in proprio e quale titolare della ditta Riseria Toscana) davanti alla Corte di Appello di Firenze chiedendo, ai sensi dell'art. 800 cod. proc. civ., che fosse dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza pronunciata dagli arbitri stranieri.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva (con la comparsa di risposta): a) che la clausola compromissoria non era efficace, perché non sottoscritta da lui (né l'eccezione era preclusa dal fatto che la stessa clausola era stata, da lui stesso, precedentemente invocata per eccepire l'incompetenza giurisdizionale del giudice per primo adito); b) che la pronuncia arbitrale non aveva preso in esame « la serie di eccezioni proposte dal convenuto comparente rispetto all'assoluta insussistenza del diritto illegittimamente fatto valere da parte attrice nel processo ordinario svolto davanti al Tribunale di Pisa ».

Con la comparsa conclusionale, poi, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione alla causa dell'attore, sul rilievo che la sentenza arbitrale era stata pronunciata nei confronti della ditta August Töpfer & Co. (società in accomandita semplice), mentre la dichiarazione di efficacia in Italia era stata chiesta dalla ditta August Töpfer & Co. GmbH (società a responsabilità limitata).

Con la sentenza denunciata in questa sede (pubblicata il 13 febbraio 1984) la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato efficace in Italia la sentenza arbitrale, dopo avere osservato: 1) che era precluso – dal giudicato formatosi con la sentenza 9 febbraio 1979, dal Tribunale di Pisa – l'esame dell'eccezione concernente la validità della clausola compromissoria; 2) che nessun'altra eccezione era stata dal convenuto sollevata « concernente i presupposti di cui alle disposizioni della convenzione di New York del 10 giugno 1958, né a quelli di cui all'art. 797 in relazione all'art. 800 cod. proc. civ.; 3) che non v'erano questioni rilevabili di ufficio, posto che la materia della clausola compromissoria non violava « il disposto degli articoli 807-806 cod. proc. civ. in maniera tale da costituire ostacolo sotto l'aspetto del contrasto con l'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 cod. proc. civ.) ».

Per la cassazione di tale sentenza Italo Menghetti ha presentato tempestivo ricorso, affidato a quattro motivi di annullamento.

La intimata August Töpfer & Co. GmbH resiste mediante controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO. (Omissis)

2. Il terzo motivo di ricorso pone il problema se la pronuncia del

giudice (ordinario), che ha dichiarato la propria incompetenza sul rilievo dell'esistenza di una clausola compromissoria, costituisca regiudicata – preclusiva nel successivo giudizio arbitrale e in quello di delibazione della pronuncia arbitrale – in punto di validità della detta clausola compromissoria.

Poiché la sentenza impugnata lo ha ritenuto, il ricorrente fa di ciò specifica contestazione, allorché afferma che il giudice della delibazione non può in nessun caso sottrarsi al potere-dovere di esaminare la detta validità. Per affermare ciò deduce che la convenzione di New York prevede che le condizioni di validità della clausola siano accertate dal giudice della delibazione, anche se vi era stata in precedenza una generica constatazione giudiziale di esistenza della stessa clausola.

Neppure questa censura è fondata.

La convenzione di New York (resa esecutiva in Italia con l. 19 gennaio 1968 n. 62) prevede che il giudice dello Stato cui è richiesta la delibazione debba rifiutarla se la parte contro cui la delibazione stessa è richiesta abbia dimostrato la ricorrenza di certi e specifici requisiti negativi. E il ricorrente, nell'invocare tale disposizione, assume: a) che uno dei requisiti negativi per il rifiuto sarebbe quello della mancanza di sottoscrizione della clausola compromissoria; b) che l'accertamento da parte del giudice dello Stato è richiesto (dall'art. V, n. 1, lettera a) come complementare a quello già compiuto dallo stesso giudice (art. II, n. 3) per verificare la regolarità formale della clausola stessa (ai fini della dichiarazione della propria competenza) e non resterebbe precluso dalla precedente pronuncia giudiziale. Entrambe le prospettazioni sono però erronee.

La prima prescinde dal dato testuale della norma invocata, la quale limita le ipotesi di rifiuto della delibazione ai seguenti casi: a) di incapacità della parte; b) di invalidità (ovviamente sostanziale) della clausola compromissoria a norma della legge cui è stata dalle parti subordinata, ovvero di divieto (di arbitrato) sancito dalla legge dello Stato richiesto della delibazione.

Dei difetti formali della clausola, tra i quali ovviamente rientra quello della mancanza di sottoscrizione, ovviamente neppure si parla, perché quel particolare sistema normativo prevede che la regolarità formale sia esaminata in una fase antecedente, o dal giudice dello Stato adito erroneamente o dagli arbitri (art. II).

La seconda prospettazione prescinde dall'ovvio rilievo che la norma di cui all'art. V, n. 1, lettera a, della convenzione di New York non contempla affatto la possibile preclusione del giudicato; prescinde, cioè, dal rilievo che se il giudice di uno Stato ha già emesso una pronuncia formale (ai sensi dell'art. II, n. 3) sulla validità della clausola compromissoria, il giudicato formatosi non può non vincolare il giudice chiamato a delibare la pronuncia arbitrale. La disposizione dell'art. V, n. 1, lettera a, non può, perciò, essere in alcun modo invocata quando in ordine alla

regolarità formale della clausola compromissoria si è già formato il giudicato.

3. Col quarto e ultimo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non avrebbe neppure preso in esame l'eccezione di difetto di motivazione del lodo arbitrale in relazione al merito del rapporto obbligatorio.

Anche questa censura è priva di fondamento.

Davanti alla Corte di Appello, il convenuto Menghetti (odierno ricorrente) aveva nella comparsa di risposta formulato un'eccezione estremamente generica, poiché si era limitato ad affermare (testualmente) che la pronuncia arbitrale non avrebbe preso in esame « la serie di eccezioni proposte dal convenuto comparente rispetto all'assoluta incertezza del diritto fatto valere da parte attrice nel processo ordinario svoltosi davanti al Tribunale di Pisa ».

Da ciò si rileva, chiaramente, che le eccezioni in parola non erano state proposte nel giudizio arbitrale, bensi nel precedente giudizio davanti al giudice ordinario, noto agli arbitri solo per ciò che di esso riportava la pronuncia conclusiva, cioè la sentenza dichiarativa della incompetenza.

È chiaro, perciò, che se gli arbitri non conoscevano quelle eccezioni (anche perché il Menghetti nel giudizio arbitrale era rimasto contumace), non potevano certo esaminarle.

Ciò che rileva in questa sede, quindi, è che alla Corte di Appello era stata proposta una eccezione la cui infondatezza già traspariva ictu oculi dalla stessa prospettazione. Non era, perciò, indispensabile un'espressa pronuncia di infondatezza.

Giova peraltro ricordare che, ai fini del riesame del merito, quando il convenuto sia rimasto contumace nel giudizio davanti a un giudice non italiano, la legge processuale (art. 798 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 800, del quale si è in concreto fatta applicazione) richiede che il convenuto stesso proponga la relativa domanda; ma questa non può essere identificata con quella generica eccezione di cui si è detto, proposta con la comparsa di risposta. La quale ultima, peraltro, si limita, nella conclusione, a chiedere il rigetto della domandata delibazione.

4. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Per effetto della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alle spese.

P.Q.M., la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in lire ... LINE DUMNE DE COM IVXX

YBXVI-Moly 100 cat beg Ference

non possono o non vogliono occuparsene, ricorre una situazione di abbandono (v. Cass., 28 aprile 1982 n. 2641) e cioè quella situazione che legittima la dichiarazione di adottabilità secondo gli artt. 8 ss. della legge n. 184. Per quanto riguarda l'incontro dei consensi con gli adottanti, che realizza una scelta degli adottanti da parte della famiglia del minore ed una scelta dell'adottato da parte degli adottanti, che indubbiamente è vietata dalla legge italiana (art. 71), il problema non può risolversi mettendo a raffronto puramente e semplicemente l'adozione consensuale straniera con la suddetta norma proibitiva, in quanto si deve considerare tutta la complessiva procedura, tanto nel Paese d'origine che nell'ordinamento italiano, nella quale l'atto consensuale si inserisce.

« Contrasta con i princípi di cui alla lett. c) dell'art. 32 della legge n. 184 un atto puramente privato di adozione (sia pure rivestito di una forma notarile, valida secondo la legge del luogo); ed anzi, un atto del genere non potrebbe neppure legittimare l'inizio di una procedura ex art. 32, posto che essa può riguardare soltanto i provvedimenti indicati dall'art. 31, emessi da un'autorità straniera e cioè da un organo pubblico. Se l'atto privato è soggetto ad un'autorizzazione preventiva o ad un'omologazione successiva da parte dell'autorità estera competente, l'indagine di conformità o meno all'ordine pubblico riguarderà il suddetto provvedimento, e dovrà essere condotta secondo i criteri che saranno di seguito enunciati. Per intanto, basta escludere che il contrasto con l'ordine pubblico sia realizzato già dalla presenza, nel complessivo provvedimento, di una convenzione intercorsa fra le parti private in ordine all'affidamento del minore, sottoposta al controllo dell'autorità pubblica, quando detto controllo non dia adito a sospetti di essere un mero strumento di copertura di un'illecita cessione di minori, per esempio perché manifestamente non tenga conto di una realtà di fatto non concretante un abbandono del minore e/o del diritto di costui di essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 della legge n. 184).

« Al di fuori delle suddette irregolarità – che non possono presumersi, ma devono essere provate – il provvedimento dell'autorità estera non può considerarsi contrario ai princípi fondamentali del nostro diritto di famiglia e dei minori per il solo fatto di recepire un accordo privato sull'adozione, purché tale recezione non sia meramente automatica, ovvero artificiosamente realizzata. Invero, si tratta della scelta di modelli diversi, l'uno (quello italiano) impostato sull'esclusiva iniziativa e potestà decisoria del giudice, l'altro che coordina il provvedimento dell'autorità con la volontà privata, secondo un principio che l'ordinamento italiano non rifiuta assolutamente, come è provato anche dalla sua adesione alla convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 (l. 22 maggio 1974 n. 357), che dà rilievo al consenso dei genitori del minore (art. 5) ».

Corte di Cassazione, sentenza 16 novembre 1987 n. 8375, S.p.a. Romea (avv. Pugliese, Miele) c. Gottfried Ortner G.m.b.H. und Co. K.G. (avv. Mesiano, Carpi).

Nel giudizio di impugnazione contro una sentenza di delibazione la Corte di Cassazione, in relazione all'accertamento della competenza del giudice straniero o dell'arbitro che giudichi all'estero, è vincolato agli apprezzamenti espressi dal giudice di merito.

Non è ammesso il riesame del merito in sede di delibazione di un loso arbitrale straniero a norma della convenzione di New York del 10 giugno 1958.

Ld

La Suprema Corte si è pronunciata di recente, nella sentenza del 16 novembre 1987 n. 8375 (pres. Zucconi Galli Fonseca, rel. Vignale, p.m. Lo Cascio, conf.) sui limiti del giudizio di legittimità in relazione al controllo della competenza internazionale del giudice straniero o dell'arbitro che giudichi all'estero, in sede di delibazione. La Corte in proposito si è cosí espressa: « Va preliminarmente osservato, al riguardo, che questa Corte, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che nel giudizio di impugnazione contro una sentenza in materia di delibazione, il giudice di legittimità, in merito all'accertamento della competenza del giudice straniero, non ha quegli stessi poteri di indagine sui presupposti di fatto della competenza stessa, che l'ordinamento invece gli conferisce quando si tratta di determinare la competenza o la giurisdizione dei giudici nazionali; sicché la Corte di Cassazione non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei documenti prodotti davanti al giudice della delibazione per accertare se siano stari dallo stesso adeguatamente valutati, essendo vincolanti gli apprezzamenti espressi dal giudice di merito, sempre che siano sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto (cfr., da ult. Cass. n. 1436 del 1980, n. 1273 del 1979, n. 903 del 1978). Ebbene, deve a tal proposito ritenersi che la Corte di merito ha correttamente motivato in merito alla portata della clausola compromissoria inserita nel contratto di vendita a prova stipulato dalle parti. Accertato, invero, che secondo la lettera di quella clausola, la competenza arbitrale ineriva "a tutte le liti" che potessero derivare dal contratto di vendita e considerato che la controversia specifica traeva origine dall'attività delle parti successiva alla risoluzione di tale contratto e, quindi, dai rapporti conseguiti alla risoluzione stessa, il giudice del merito, con argomentazioni assolutamente scevre da vizi logici, ha affermato che, stante anche l'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede, la controversia stessa doveva ritenersi ricompresa nella competenza arbitrale straniera, la quale era estesa a tutte le liti che trovavano nell'originario contratto il loro antecedente. Tale conclusione è perfettamente in linea con gli orientamenti di questa Corte, la quale, appunto sul presupposto della autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si rapporta (Cass. n. 2803/1968, n. 244/1972, n. 2801/1973), ne ha ritenuto estesa la portata a tutte le domande, basate su titoli direttamente o indirettamente collegati alle vicende del contratto, e quindi non solo alle controversie che derivano da una modificazione delle iniziali pattuizioni (Cass. n. 5483/1979), dalla previsione di modalità alternative di adempimento del contratto iniziale (Cass. n. 4220/1985) o da una ripetizione d'indebito (Cass. n. 2297/1973), bensí anche alle domande la cui causa petendi non è esattamente il contratto originario, ma che, come può accadere nei casi di indebito arricchimento (Cass. n. 3965/1978) e di transazione (Cass. n. 48 del 1981), traggono origine dalla sua esecuzione ».

In relazione, poi, alla possibilità di sottoporre il lodo arbitrale al riesame del merito la Suprema Corte ha cosí aggiunto: «Con terzo motivo, la ricorrente società deduce la violazione dell'art. 798, in relazione all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., e "ripropone in questa sede l'istanza di revocazione per errore di fatto", rilevando anche l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata in merito alla sussistenza degli errori dedotti. La resistente, al riguardo, ha eccepito l'inammissibilità del motivo, in quanto, suo tramite, la soc. Romea avrebbe proposto una domanda di revocazione innanzi alla Corte di Cassazione. quantunque la formulazione letterale del motivo possa ingenerare questo dubbio, bisogna escludere che la ricorrente abbia riproposto in Cassazione la domanda di revocazione formulata innanzi alla Corte d'Appello, giacché dall'illustrazione del motivo di ricorso, appare evidente che la ricorrente ha inteso solo censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto improponibile la sua domanda di riesame del merito della controversia per errore di fatto, proposta a norma dell'art. 798 cod. proc. civ.

« Il motivo, tuttavia, non è fondato. È ben vero, infatti, che la norma invocata (applicabile a norma dell'art. 800, alle ipotesi di delibazione di sentenze arbitrali straniere) abilita il convenuto a proporre una domanda di riesame del merito – al fine di ottenere il rigetto della domanda di delibazione – quando ricorra, tra l'altro, il caso di cui al n. 4 dell'art. 395 (ipotesi dell'errore di fatto), ma su tale disposizione prevalgono le norme delle convenzioni internazionali sull'efficacia delle sentenze arbitrali straniere nello Stato. Nella specie, l'art. V della convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva con 1. 19 gennaio 1968 n. 62, che regola questo rapporto processuale, allorquando stabilisce che il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali non possono essere rifiutati che nei casi espressamente elencati nella stessa norma (tra i quali non è annoverato l'errore di fatto), esclude che un rifiuto della delibazione possa derivare da un riesame del merito della controversia per siffatto vizio della sentenza arbitrale. Da cui la logica conclusione che, nell'ipotesi predetta, il giudice della delibazione non può procedere all'esame del merito di quella decisione ».

Corte di Cassazione (s.u.), sentenza 23 marzo 1988 n. 2549, AFSE - Quartier Generale Forze Alleate nel Sud Europa (avv. Esposito, Quarto) c. Silvestri (avv. Palumbo).

Il Quartier Generale delle Forze Alleate nel Sud Europa (AFSE) è sottratto alla giurisdizione italiana per le controversie di lavoro con il personale a statuto internazionale.

I dipendenti civili del Quartier Generale Alleato in Italia rientrano nella categoria del personale a statuto internazionale quando ricoprano incarichi amministrativi, a carattere permanente, nell'ambito delle attività istituzionali del Quartiere medesimo e siano remunerati in base alle tariffe salariali della NATO.

Corte di Cassazione (s.u.), sentenza 10 giugno 1988 n. 3951, Riedel (avv. Cartei, D'Urso) c. Ministero della difesa (avv. dello Stato Lopardo), Rosellini e Marinelli (intimati).

La convenzione di Londra del 19 giugno 1951, all'art. VIII par. 6, esclude

Italy Page 7 of 7